

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI

BARI, 28 MAGGIO 2010

N. 95



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

<b>SOMMARIO</b>
-----------------

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 aprile 2010, n. 1067

**MANDURIA (TA) - Esecuzione sentenze TAR Lecce n.14/05, n.3527/05, n.3626/08 e n.2273/09. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta Massari Aurelio e Piccolo Anna Maria (p.IIa 515 del foglio 48). - Determinazioni conclusive.**

Pag. 16858

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 aprile 2010, n. 1068

**SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA) - LL.rr. n.56/1980 e n.20/2001. Nomina commissario ad acta per adozione del Piano Urbanistico Generale. - Nuovo termine.**

Pag. 16860

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 aprile 2010, n. 1069

**OTRANTO (LE) - L.R.n.20/98. Turismo Rurale. Cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva di un complesso rurale Masseria Santa Barbara. Ditta VINCENTI Barbara, Anna, Maurizio, Emanuela. Delibera di C.C. n.6 del 25.01.2008.**

Pag. 16861

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 aprile 2010, n. 1070

**RUVO di PUGLIA (BA) - L.R.n.20/98. Turismo Rurale. Cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva di immobile rurale in c.da Sorgente. Ditta CASTEL DEL MONTE Park Resort srl. Delibera di C.C. n.18 del 07.05.2009 e n.19 del 14.05.2008.**

Pag. 16863

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 aprile 2010, n. 1071

**CASTELLANA GROTTI - L.R.n.20/98. Turismo Rurale. Cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva di un complesso rurale in loc. “Regio”. Ditta MANCINI Vitantonio e Angelo Pasquale. Delibera di C.C. n.86 del 31.07.2008.**

Pag. 16865

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 aprile 2010, n. 1072

**Comune di SANT'AGATA DI PUGLIA. Delibera di C.C. n. 20 del 19/07/2007. VARIANTE al P.R.G. per la zona PIP. Approvazione.**

Pag. 16867

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 aprile 2010, n. 1073

**Comune di SALICE SALENTINO (LE). Variante al P.R.G. per impianti alimentati da fonti rinnovabili. Delibera di C.C. n. 24 del 15/05/2008.**

Pag. 16874

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 aprile 2010, n. 1074

**Comune di ALBERONA (FG). VARIANTE al PUG. Delibera di C.C. n. 27 del 21/12/2009. Controllo di compatibilità art.11 della L.R.20/2001.**

Pag. 16882

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 aprile 2010, n.1075

**Comune di BRINDISI. Variante al P.R.G. per il sub-comparto “F1/11b”. Delibera di C.C. n. 41 del 20/05/2008.**

Pag. 16883

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4  
maggio 2010, n. 1126

**Comune di FOGGIA. Art. 81 D.P.R. n. 616/77 e successive modifiche ed integrazioni - Autostrada A14 Bologna - Bari - Taranto, nuovo svincolo di Foggia Incoronata. Rilascio deroga ex art. 5.07 alle N.T.A. del P.U.T.T./P. Società proponente: Autostrade per l'Italia S.p.A.**

Pag. 16890

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2010, n. 1067

**MANDURIA (TA) - Esecuzione sentenze TAR Lecce n.14/05, n.3527/05, n.3626/08 e n.2273/09. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta Massari Aurelio e Piccolo Anna Maria (p.lla 515 del foglio 48). - Determinazioni conclusive.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

““Con delibera della GR n.2132 del 11/12/2007, sulla scorta della relazione istruttoria del SUR n.26 del 02/10/2007 e del parere del CUR n.49 del 18/10/2007, è stato determinato il rinvio al Comune di Manduria della Variante al PRG adottata -in esecuzione delle sentenze del TAR Lecce n.14/2005 e n.3527/2005, che hanno sancito l'obbligo di provvedere della Pubblica Amministrazione sull'istanza degli interessati-con deliberazione del Commissario ad acta n.1 del 16/01/2006, afferente alla ritipizzazione del suolo in ditta Massari Aurelio e Piccolo Anna Maria (in catasto p.lla 515 del foglio 48).

Le motivazioni del suddetto rinvio, individuate nella relazione SUR n.26/2007, fatte proprie dal CUR con il parere 49/2007 e condivise dalla GR con la delibera n.2132/2007, sono di seguito riportate:

*“Nel merito di detta variante, esaminati gli atti integrativi trasmessi dal Comune di Manduria con nota prot. n. 13767 del 18/05/07, si ritiene di dover evidenziare che per le stesse aree, ancorché interessate dalla decadenza del vincolo espropriativo, sussiste l'interesse pubblico al mantenimento della tipizzazione indicata dal vigente P.R.G., in quanto una loro diversa destinazione comporterebbe una completa vanificazione delle scelte pianificatorie fin qui operate dalla Amministrazione Comunale.*

*In particolare le scelte pianificatorie prevedono la realizzazione di un asse stradale che risulterebbe interrotto in corrispondenza della particella catastale sopra evidenziata.*

*Tutto ciò premesso, questo Ufficio, ancorché sia intervenuta la caducazione del vincolo di esproprio, per gli aspetti di natura urbanistica connessi anche all'immediato intorno delle aree interessate, ritiene di non condividere la proposta avanzata dal Commissario ad Acta adottata esclusivamente sulla base della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce n.14/2005 (pronunciata sul ricorso N.R.G. n.1942/03 del sig. MASSARI Aurelio e della sig.ra PICCOLO Anna Maria) e non già sulla base di valutazioni di carattere urbanistico, apparendo la scelta operata avulsa e disorganica rispetto al contesto delle previsioni di PRG.*

*Di conseguenza questo Ufficio ritiene che la variante proposta debba essere rielaborata tenendo in debito conto quanto innanzi prospettato circa le carenze di carattere urbanistico, pervenendo, ove lo ritenga opportuno e necessario, alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio contestualmente alla previsione e determinazione della corresponsione di adeguato indennizzo, così come stabilito dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 179/99.”*

La delibera GR n.2132/2007 è stata notificata al Comune di Manduria con nota SUR prot.10109 del 19/12/2007.

Stante quanto innanzi, con nota prot.2121 del 26/01/2010 il predetto Comune ha rimesso -in esecuzione delle ulteriori sentenze del TAR Lecce n.3626/2008 e n.2273/2009, che hanno nuovamente sancito l'obbligo di provvedere della Pubblica Amministrazione sull'istanza degli interessati-la delibera di Commissario Prefettizio n.11 del 25/11/2009 (con allegata relazione prot.10246 del 09/04/2009 del Dirigente Area Tecnica), con la quale sono state assunte -ancorchè non richieste-le determinazioni comunali in ordine alle determinazioni regionali di cui alla delibera GR n.2132/2007, ai sensi dell'art.16/co.11 della LR n.56/1980.

In particolare, per il suolo in questione viene riproposta pedissequamente la disciplina urbanistica di “zona C2 -semintensiva” già attribuita con la delibera CA n.1/2006, con la seguente normativa: “Zona C2 -Semintensiva, con l'obbligo di preven-

*tiva redazione e formazione di strumento urbanistico preventivo che potrà attuarsi mediante l'applicazione dei seguenti indici e parametri urbanistico-edilizi:*

- *lotto minimo: mq.250;*
- *indice di fabbricabilità territoriale: 1,9 mc/mq, compreso il volume esistente;*
- *indice di fabbricabilità fondiario. 4,00 mc/mq max;*
- *indice di copertura: 60% del lotto;*
- *numero di piani: PT + 2 piani;*
- *altezza massima: 10 mt;*
- *distanza dai confini: mt.5,00 (è ammessa costruzione sul confine);*
- *distanza dai fabbricati. mt.10,00, tra pareti finestrate di edifici antistanti (è ammessa la costruzione in aderenza);*  
*e con la previsione di:*
- *cessione gratuita delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione primaria (strade);*
- *cessione gratuita delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione secondaria, nella misura di 18 mq/ab, calcolati attribuendo uno standard pari a 100 mc/ab."*

Anche per le motivazioni addotte per la riproposizione viene fatto espresso riferimento alle medesime di cui ai punti 1-3-4-5-6-7-13-14-15-16 della precedente delibera CA n.1/2006, integralmente riprodotte nella delibera CP n.11/2009 oggi in esame, peraltro senza alcuna ulteriore considerazione, valutazione e controdeduzione tecnico-amministrativa nel merito specifico dei rilievi formulati in sede di primo esame regionale, giusti relazione SUR n.26/2007, parere CUR n.49/2007 e delibera GR n.2132/2007.

Stante quanto innanzi, allo stato degli atti rimessi va rilevata la piena persistenza dei suddetti rilievi regionali, a base del rinvio del provvedimento al Comune di Manduria, atteso che la mancanza di specifiche controdeduzioni comunali nel merito delle stesse non consente, in punto di fatto e di diritto, la riconsiderazione e l'eventuale superamento totale o parziale delle medesime, ove ravvisatene le condizioni.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di assumere le determinazioni conclusive, ai sensi dell'art.16 -undicesimo comma-della LR n.56/1980, in

ordine alla Variante al PRG del Comune di Manduria, di cui alle deliberazioni di CA n.1 del 16/01/2006 e di CP n.11 del 25/11/2009, afferente alla ritipizzazione del suolo in ditta Massari Aurelio e Piccolo Anna Maria (in catasto p.lla 515 del foglio 48), conformemente agli esiti istruttori della relazione SUR n.26/2007 e del parere CUR n.49/2007 ed alla delibera GR n.2132/2007, in toto riconfermati in questa sede, ed in conseguenza di rinviare definitivamente al Comune di Manduria la Variante stessa."'''

***Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d" della l.r. n.7/97.***

***"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I." La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.***

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

- **DI RINVIARE DEFINITIVAMENTE**, di con-

seguenza, al Comune di Manduria, ai sensi dell'art.16 -undicesimo comma-della LR n.56/1980, la Variante al PRG di cui alle deliberazioni di CA n.1 del 16/01/2006 e di CP n.11 del 25/11/2009, afferente alla ritipizzazione del suolo in ditta Massari Aurelio e Piccolo Anna Maria (in catasto p.lla 515 del foglio 48), conformemente agli esiti istruttori della relazione SUR n.26/2007 e del parere CUR n.49/2007 ed alla delibera GR n.2132/2007, in toto riconfermati in questa sede;

- **DI DEMANDARE** al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Manduria (TA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Servizio Urbanistica).

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2010, n. 1068

**SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA) - LL.rr. n.56/1980 e n.20/2001. Nomina commissario ad acta per adozione del Piano Urbanistico Generale. - Nuovo termine.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

““Con delibera di Giunta Regionale n.1844 del 30/09/08 è stato nominato, ai sensi in particolare dell'art.55/co.3° della L.r. 31/05/80 n.56, quale Commissario ad acta per l'adozione del Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA), l'Arch. Massimo Evangelista (residente a Lecce), con assegnazione del termine di 120 giorni per lo svolgimento delle funzioni, a decorrere dalla notifica del provvedimento.

Detta nomina è stata disposta a seguito di quanto comunicato dal Comune di San Marzano con nota del Sindaco prot.6738 del 11/07/08 e giusta delibera di Consiglio Comunale n.10 del 06/06/08, in ordine alla impossibilità del Consiglio Comunale medesimo di procedere all'adozione del PUG di cui alla L.r. 27/07/2001 n.20, atteso il dichiarato obbligo di astensione per incompatibilità di n.14 consiglieri comunali su n.17 assegnati, compreso il Sindaco in carica.

Con nota prot.8972 del 15/10/08 del Servizio Urbanistica, la citata delibera GR n.1844/2008 è stata notificata al Comune interessato ed al Commissario ad acta, il quale con propria lettera datata 28/10/08 ha accusato ricevuta per accettazione.

Con successiva delibera GR n.592 del 21/04/09, è stata concessa una proroga di 120 giorni per l'espletamento del suddetto incarico; quanto innanzi, a seguito di istanza datata 18/02/09 del medesimo Commissario ad acta, motivata con il ritardo del Comune di San Marzano nell'attivazione delle procedure indicate con precedente nota commissariale del 17/11/08, con la quale in particolare sono stati richiesti al Comune stesso, in base al Documento Regionale di Assetto Generale -Indirizzi (approvati con delibera GR n.1328/2007 e pubblicati sul BURP n.120 del 29/08/07) ed alla correlata Circolare regionale Assetto del Territorio n.01/2008, i seguenti adempimenti: a) favorire la partecipazione civica alla formazione del PUG nelle forme ritenute idonee; b) elaborare il Rapporto Ambientale della VAS in base alla Circolare regionale Ecologia n.01/2008 (approvata con delibera GR n.981/2008); c) convocare la conferenza di copianificazione prevista prima dell'adozione del PUG.

La delibera GR n.592/2009 è stata notificata, giusta nota prot.4534 del 28/04/09 del Servizio Urbanistica, al Comune interessato ed al Commissario ad acta (il quale con propria lettera datata 12/05/09 ha accusato ricevuta per accettazione).

Con ulteriore delibera GR n.2460 del 15/12/09, a seguito di istanza del Commissario del 09/11/09, motivata con i ritardi nella procedura di redazione del rapporto ambientale illustrato nella conferenza di co-pianificazione svolta il precedente 20 ottobre, è stato concesso il nuovo termine di 120 giorni per il completamento degli adempimenti commissariali; la relativa notifica è avvenuta con nota SUR prot.509 del 13/01/2010.

Ciò stante, con istanza del 22/03/2010 il Commissario ad acta ha richiesto una nuova proroga, motivando con i ritardi dell'iter procedurale di definizione delle modifiche concordate con l'Autorità di Bacino della Puglia e dei necessari sopralluoghi.

Premesso quanto innanzi, attesa la predetta motivata istanza del Commissario ad acta e la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, si propone alla Giunta di concedere al medesimo Commissario la proroga richiesta, ed in particolare di assegnare il nuovo termine fino alla conclusione del procedimento di propria competenza, per il completamento degli adempimenti commissariali necessari per l'adozione del PUG del Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA), ai sensi dell'art.11 della L.r. n.20/2001, a partire dalla notifica del presente provvedimento.””

*Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della l.r. n.7/97.*

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I.”** *La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.*

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore

all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;

- **DI CONCEDERE**, di conseguenza, al Commissario ad acta nominato con delibera di GR n.1844/2008, Arch. Massimo Evangelista, la nuova proroga richiesta per l'espletamento dell'incarico, comprensiva del periodo a tutt'oggi trascorso, assegnando il nuovo termine fino alla conclusione del procedimento di propria competenza, per il completamento degli adempimenti commissariali necessari per l'adozione del PUG del Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA), ai sensi dell'art.11 della L.r. n.20/2001, a partire dalla notifica del presente provvedimento;
- **DI DEMANDARE** al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Commissario ad acta ed al Sindaco del Comune di San Giuseppe di San Marzano (TA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2010, n. 1069

**OTRANTO (LE) - L.R.n.20/98. Turismo Rurale. Cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva di un complesso rurale Masseria Santa Barbara. Ditta VINCENTI Barbara, Anna, Maurizio, Emanuela. Delibera di C.C. n.6 del 25.01.2008.**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'Istruttoria espletata dal Responsabile della P.O., confermata dal Dirigente d'ufficio e dal Dirigente di Servizio, riferisce quanto segue. “” La legge regionale 22/07/98 n. 20 recante norme su "Turismo Rurale" considera il turismo rurale importante strumento di

potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni situati in aree rurali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.

L'Amministrazione Comunale di OTRANTO, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 - co. 5° della citata L.R. 20/98 ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 25.01.08, su richiesta della ditta Vincenti Barbara e altri, il progetto di recupero del complesso edilizio rurale indicato come masseria Santa Barbara, in agro di Otranto e ricadente nella parte alta della Valle dell'Idro, in catasto al fg. 40 p.lle n. 62-63-64-65 a circa 1,6 km dal centro abitato, da destinare a struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui all'art.6 co.2 della L. n.217/83 e succ. mod. ed integrazioni, art.1 comma 3 DPCM del 13.9.2002, e dell'art 4, comma 1 della L.R. n.11/99.

Il complesso di edifici rurali, come innanzi individuati, è suscettibile di essere assoggettato al regime giuridico della L.n.1089 dell' 01.06.39 per essere stato realizzato da oltre cinquant'anni ( art.1, 2° co. L.r. n.20/98), nello specifico risale all'800 come si rileva nella Relazione Tecnica in atti.

Sotto il profilo urbanistico il complesso rurale e le aree di pertinenza in questione, ricadono in "zona E1 agricola produttiva normale" del PRG vigente. L'intervento di recupero funzionale del complesso rurale, composto da un corpo di fabbrica principale, piano interrato e p.piano, a ridosso del quale sono ubicati i depositi agricoli e a distanza sono presenti i resti di un porticato adibito per il ricovero di attrezzi e carri, consiste nel consolidamento e rifacimento delle murature perimetrali e il ripristino delle coperture. La ristrutturazione del complesso rurale darà luogo a n.14 unità abitative per un totale di 22 posti letto a piano terra; in particolare, al piano interrato trovano sistemazione i servizi per il funzionamento della struttura quali vano lavanderia, deposito merci, biancheria, al piano primo, oltre che le stanze ricettive, sono presenti la reception, sala ristorante con annessa cucina; per le aree esterne si prevede la sistemazione dell'aranceto e parcheggi.

Gli atti tecnici della variante del cambio destinazione d'uso della masseria Santa Barbara in struttura ricettiva, Albergo, sono costituiti dai seguenti elaborati: relazione tecnica, rilievo fotografico; ela-

borato unico riportante lo stato di fatto e di progetto, prospetti e sezioni.

Gli atti sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi non risultano prodotte osservazioni, né opposizioni, giusta attestazione del Responsabile Area Tecnica del 28.10.2008.

In merito al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri: -Nulla Osta della Soprintendenza per i Beni A.A. e S. della Puglia con nota n.11992 del 21.11..2007; -Assessorato Regionale al Turismo con nota n. 4033 del 05/05/2009: parere favorevole con tipologia "Albergo" art. 4 co. 1 l.r. n. 11/99; - Autorizzazione paesaggistica, art. 5.01 N.T.A./PUTTP, nota n.98 del 29.08.2007. Per quanto riguarda i rapporti con il vigente PUTT/Paesaggio il complesso rurale (immobili) come innanzi individuato e le relative aree di pertinenza (terreni), ricadono in Ambito Territoriale Esteso di Valore Rilevante B laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistente(art.2.01:definizioni), i cui indirizzi di tutela (art.2.02) prevedono, per il profilo di riferimento dell'intervento in questione, la conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; inoltre in rapporto agli Ambiti Territoriali Distinti la masseria è indicata dal Piano Paesaggistico come segnalazione architettonica.

L'intervento di recupero nel suo insieme persegue gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico - ambientale nel rispetto degli indirizzi di tutela dell' A.T.E. di riferimento "B", considerata la specificità dell'intervento proposto (cambio di destinazione d'uso e recupero di edilizia rurale ), a condizione che nella sistemazione esterna riguardante la realizzazione dei parcheggi non si usino materiali impermeabilizzanti. Atteso quanto sopra, si rileva l'ammissibilità della proposta di variante limitatamente al cambio di destinazione d'uso degli edifici rurali come innanzi individuati a struttura ricettiva "Albergo" nei termini di cui alla L. n. 217 art.6 del 17/05/83 e succ. mod. ed integrazioni e della L.R. n. 11 dell'11/02/99 art. 4 comma 1°; ciò sia sotto il profilo urbanistico che amministrativo in quanto la variante è proposta nel rispetto delle finalità che la citata L.R. n. 20/98 si prefigge di perseguire.

Tutto ciò premesso si ritiene di proporre alla

Giunta l'approvazione del progetto relativo al recupero funzionale del complesso rurale come innanzi individuato, limitatamente al cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva Albergo di cui alla delibera di C.C. n. 6 del 25/01/2008 e subordinatamente alla condizione innanzi richiamata.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”. L'Assessore all'Assetto del Territorio sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P.O., dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- Di approvare, per le considerazioni e motivazioni in narrativa esplicitate il progetto relativo al recupero funzionale del complesso rurale come in narrativa individuato, da destinare a struttura ricettiva Albergo nei termini dell'art. 6 della L. n. 217/83 e della L.R. n. 11/99 art 4, co.1° approvato dal Comune di ORANTO con delibera di C.C. n. 6 del 25./01/2008, in variante al PRG vigente, ai

sensi della L.R. n.20/98 e ciò limitatamente al cambio di destinazione d'uso del complesso rurale interessato e subordinatamente alla condizione in narrativa richiamata che qui per economia espositiva deve intendersi integralmente trascritta.

- Di demandare al competente Servizio Urbanistica la trasmissione al Comune di OTRANTO del presente provvedimento;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R e sulla G.U.(da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2010, n. 1070

**RUVO di PUGLIA (BA) - L.R.n.20/98. Turismo Rurale. Cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva di immobile rurale in c.da Sorgente. Ditta CASTEL DEL MONTE Park Resort srl. Delibera di C.C. n.18 del 07.05.2009 e n.19 del 14.05.2008.**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'Istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore, confermata dal Dirigente d'ufficio e dal Dirigente di Servizio, riferisce quanto segue.

“La legge regionale 22/07/98 n. 20 recante norme su "Turismo Rurale" considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni situati in aree rurali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.

L'Amministrazione Comunale di Ruvo di Puglia, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 - co. 5° della citata L.R. 20/98, ha approvato con delibere di Consiglio Comunale n.19 del 14.05.08 e C.C. n.18 del 7.05.2009 in uno agli atti di progetto (tav.1:pla-

nimetria generale-integrazione;tav.2:situazione attuale,piante,prospettisezione-integrazione; tav. 3:planimetria stato dei luoghi-integrazione; tav. 4: piante,prospetti,sezione-integrazione; tav.5: situazione futura stalla,pianta prospetti, sezione-integrazione), su richiesta della ditta Castel del Monte srl., il progetto di recupero del complesso edilizio rurale denominato Villa Lojodice, individuato alla c.da Pozzo Sorgente ed insistente sul fg.38 p.lle 61 e 298, da destinare a struttura turistico-ricettiva del tipo "albergo" nei termini di cui all'art.6 della L. n.217/83 e succ. mod. ed integrazioni e degli artt 4 e 7 della L.R. n.11/99.

Il complesso rurale oggetto di recupero, costituito da un corpo principale (villa padronale) formata essenzialmente da locali a piano terra destinati prevalentemente alla conservazione dei prodotti agricoli, mentre il primo e secondo piano destinati a dimora residenziale, e da uno secondario destinato a stalla, è suscettibile di essere assoggettata al regime giuridico della L.n.1089 dell' 01.06.39 in quanto risalente ad oltre cinquant'anni. ( art.1, 2° co. L.r. n.20/98).

Sotto il profilo urbanistico Villa Lojodice è classificata come z.t.o "A2 edifici sparsi di valore storico-architettonico ed ambientale nell'agro, tva.4b di PRG, e le aree di pertinenza in questione ricadono in Zona Omogenea E/2 Rurale (zona di interesse archeologico). Gli interventi di recupero funzionale del complesso rurale consistono essenzialmente in lavori di ripristino dei tetti in legno e coppi, di consolidamento e ristrutturazione interna delle murature. Per le aree esterne è prevista la realizzazione di una piscina, la sistemazione a verde e parcheggio ed in proposito, si prescrive opportunamente l'utilizzo di materiali non impermeabili (tipo matton-prato, etc.). La destinazione d'uso prevista è del tipo "albergo", artt. 4 co.1,e 7 della l.r. n. 11/99 attesa la previsione di n.10 unità abitative/camere previste tra il p.terra,primo piano, piano ammezzato e mansarda, oltre a servizi comuni quali reception, soggiorno, per un totale di 24 posti letto. I locali della già utilizzati per stalla saranno destinati a sala ristorante e servizi relativi. Gli atti della variante di destinazione d'uso del fabbricato edilizio rurale in struttura ricettiva - albergo, sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed avverso gli stessi, non risultano prodotte osservazioni, né opposizioni, giusta attestazione del Dirigente Settore Urbanistica del 26.05..2009 n.10851.

In merito al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri: -Nulla Osta della Soprintendenza per i Beni A.A. e S. della Puglia nota n.4658 del 04.07.2007; -Assessorato Regionale al Turismo con nota n.5575 del 17./06/2009 parere favorevole con destinazione d'uso "albergo";

Per quanto riguarda i rapporti con il vigente PUTT/Paesaggio il complesso edilizio rurale (immobili) come innanzi individuato, costituente la Villa Loiodice e le aree esterne di pertinenza (terreni), ricadono in Ambito Territoriale Esteso di Valore normale E, laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico. L'intervento di recupero nel suo insieme persegue gli obbiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico - ambientale nel rispetto degli indirizzi di tutela dell' A.T.E. di riferimento "E" attesa la finalità dell'intervento edilizio per la conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; il tutto in funzione della destinazione d'uso a struttura ricettiva del complesso edilizio rurale di cui trattasi.. Atteso quanto sopra, si rileva l'ammissibilità della proposta di variante limitatamente al cambio di destinazione d'uso degli edifici rurali come innanzi individuati a struttura ricettiva albergo nei termini di cui alla L. n. 217 art.6 del 17/05/83 e succ. mod., ora art. 1 comma 3 DPCM del 13.9.2002 e della L.R. n. 11 dell'11/02/99 artt. 4, 1°co. e 7; ciò sia sotto il profilo urbanistico che amministrativo in quanto la variante è proposta nel rispetto delle finalità che la citata L.R. n. 20/98 si prefigge di perseguire.

Tutto ciò premesso si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto relativo al recupero funzionale del complesso edilizio rurale, Villa Loiodice, come innanzi individuato, limitatamente al cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva albergo, di cui alle delibera di C.C. n. 19 del 14/05/2008 e C.C. n.18 del 07.05.2009 subordinatamente al rispetto della prescrizione sopra riportata.

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97**

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

L'Assessore all'Assetto del Territorio sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, del Dirigente d'ufficio e del Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- Di approvare, per le considerazioni e con la prescrizione in narrativa esplicitate il progetto relativo al recupero funzionale del complesso rurale, denominato masseria Villa Loiodice, come in narrativa individuato, da destinare a struttura ricettiva “albergo” nei termini dell'art. 6 della L. n. 217/83 ora art.1 co.3 del DPCM del 13.9.2002 e della L.R.
- 11/99 artt 4, co.1° e 7 approvato dal Comune di RUVO DI PUGLIA con delibere di C.C. n.19 14.05..2008, e C.C. n.18 del 07.05.2009 in variante al PRG vigente ai sensi della L.R. n.20/98 e ciò limitatamente al cambio di destinazione d'uso del complesso rurale interessato.
- Di demandare al competente Servizio Urbanistica la trasmissione al Comune di RUVO di PUGLIA del presente provvedimento;
- Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R. e sulla G.U. (da parte del SUR)

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2010, n. 1071

**CASTELLANA GROTTA - L.R.n.20/98. Turismo Rurale. Cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva di un complesso rurale in loc. “Regio”. Ditta MANCINI Vitantonio e Angelo Pasquale. Delibera di C.C. n.86 del 31.07.2008.**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'Istruttoria espletata dal Responsabile della P.O., confermata dal Dirigente d'ufficio e dal Dirigente di Servizio, riferisce quanto segue.

“La legge regionale 22/07/98 n. 20 recante norme su "Turismo Rurale" considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni situati in aree rurali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.

L'Amministrazione Comunale di Castellana Grotte, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 - co. 5° della citata L.R. 20/98 ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 31.07.08, su richiesta della ditta Mancini Vitantonio e Angelo Pasquale., il progetto di recupero del complesso edilizio rurale ubicato in loc. Regio, individuato in catasto al fg. 66 p.lle 13,14,15,16,17,59,68, da destinare a struttura ricettiva extra-alberghiera nei termini di cui all'art.6 della L. n.217/83 e succ. mod. ed integrazioni, art.1 comma 3 DPCM del 13.9.2002, e degli artt.4, comma 1 e 7 della L.R. n.11/99.

Il progetto è costituito dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Relazione di compatibilità paesaggistica, tav.1-inquadramento urbanistico, stato di fatto, sezioni, tav. 2-planimetria di progetto, sezione di progetto, tav. 3-planimetria stato di fatto e di progetto degli edifici rurali esistenti con allegata documentazione fotografica

Il complesso di edifici rurali, come innanzi individuati, è suscettibile di essere assoggettato al regime giuridico della L.n.1089 dell' 01.06.39 per essere stato realizzato da oltre cinquant'anni (art.1, 2° co. L.r. n.20/98).

Sotto il profilo urbanistico gli edifici rurali e le aree di pertinenza in questione, ricadono in zona omogenea Agricola del PRG vigente. L'intervento di recupero funzionale del complesso edilizio rurale in struttura ricettiva, composto da due gruppi di trulli e di un locale rurale, prevede la realizzazione di n. cinque unità abitative indipendenti, dotate di servizi igienici; nel locale rurale sarà collocato un bar. Il progetto di recupero prevede il mantenimento degli elementi costituenti i manufatti edilizi, con l'apporto di minime variazioni all'interno degli spazi abitati finalizzati ad adattarli alle esigenze della nuova destinazione d'uso.

Per le aree esterne risulta prevista la sistemazione dell'esistente impianto sportivo, tiro al volo, mediante la realizzazione di quattro box da tiro interrati utilizzando il declivio esistente nonché aree a parcheggio delimitate da staccionata in zona antistante i trulli; in proposito si prescrive per la realizzazione dei parcheggi il divieto di usare pavimentazioni impermeabilizzanti. La destinazione d'uso prevista nello specifico è del tipo affittacamere, attesa la previsione di unità abitative non superiore a sei (art.46, L.R.n.11/99). Gli atti della variante di destinazione d'uso del fabbricato edilizio rurale in struttura ricettiva extra-alberghiera sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi non risultano prodotte osservazioni, né opposizioni, giusta attestazione del Responsabile del V Servizio in data 21.01.2010.

In merito al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri: -Nulla Osta della Soprintendenza per i Beni A.A. e per il Paesaggio con nota n.2128 del 29.05.2009 e n. 5967 del 06.10.2009; -Autorizzazione paesaggistica n.106 del 16.06.2008 -Assessorato Regionale al Turismo con nota n. 1338 del 19/02/2010: parere favorevole con destinazione ricettiva affittacamere; Per quanto riguarda i rapporti con il vigente PUTT/Paesaggio il complesso rurale (immobili) come innanzi individuato, e le aree ricadono in Ambito Territoriale Esteso di valore distinguibile C laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti L'intervento proposto risulta coerente con gli indirizzi di tutela, art.2.02, che prevedono la salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato;trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il

ripristino e la ulteriore qualificazione, trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica. L'intervento in questione, riconducibile alla fattispecie della salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale, nel suo insieme persegue gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico-ambientale nel rispetto degli indirizzi di tutela per l'ambito di riferimento C, considerata la specificità proposta (cambio di destinazione d'uso e recupero di edilizia rurale). Atteso quanto sopra, si rileva l'ammissibilità della proposta di variante limitatamente al cambio di destinazione d'uso del complesso rurale come sopra individuato a struttura ricettiva extra-alberghiera nei termini di cui alla L. n. 217 art.6 del 17/05/83 e succ. mod. ed integrazioni e della L.R. n. 11 dell'11/02/99 art. 46; ciò sia sotto il profilo urbanistico che amministrativo in quanto la variante è proposta nel rispetto delle finalità che la citata L.R. n. 20/98 si prefigge di perseguire.

Tutto ciò premesso si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione, con prescrizione, del progetto relativo al recupero funzionale del complesso rurale come innanzi individuato, limitatamente al cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva extra-alberghiera di cui alla delibera di C.C. n. 86 del 31/07/2008 subordinatamente al rispetto della prescrizione come innanzi riportata.

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97 COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”. L'Assessore all'Assetto del Territorio sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P.O, dal Dirigente d'ufficio e dal Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

### DELIBERA

- Di approvare, per le considerazioni e prescrizione in narrativa esplicitate, il progetto relativo al recupero funzionale del complesso rurale come in narrativa individuato, da destinare a struttura ricettiva extra-alberghiera nei termini dell'art. 6 della L. n. 217/83 e della L.R. n. 11/99 art. 46, approvato dal Comune di CASTELLANA GROTTI con delibera di C.C. n. 86 del 31/07/2008, in variante al PRG vigente ai sensi della L.R. n.20/98 e ciò limitatamente al cambio di destinazione d'uso degli edifici rurali interessati.
- Di demandare al competente Servizio Urbanistica la trasmissione al Comune di CASTELLANA GROTTI del presente provvedimento;
- Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R.P. e sulla G.U. (quest'ultima da parte del SUR).

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2010, n. 1072

**Comune di SANT'AGATA DI PUGLIA. Delibera di C.C. n. 20 del 19/07/2007. VARIANTE al P.R.G. per la zona PIP. Approvazione.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Sant'Agata di Puglia (FG), dotato di PRG vigente, con Delibera di C.C. n. 20 del 19/07/2007 ha adottato una variante al PRG per un Piano per Insediamenti Produttivi.

Con nota prot. n. 9366 del 12/11/2007 acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica Regionale al n° 9749 del 06/12/2007 e nota prot.10428 del 12/11/2008 acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica Regionale al n° 10308 del 20/11/2008, il Comune di Sant'Agata di Puglia ha inviato copia della documentazione relativa alla variante al PRG per la zona PIP.

Gli atti trasmessi sono i seguenti:

1. Delibera di C.C. n. 20 del 19/07/2007 avente ad oggetto “Variante al PRG - Adozione piano per gli insediamenti produttivi LR n.56/80”;
2. Elaborati progettuali:
  - Tav. A01 Inquadramento Territoriale
  - Tav. A02 vincoli ambientali ed urbanistici
  - Tav. A03 Rapporto con la strumentazione urbanistica vigente
  - Tav. A04 accessibilità
  - Tav. A05 stato giuridico dei luoghi
  - Tav. A06 geologia e geomorfologia
  - Tav. P0A relazione tecnica
  - Tav. P0B norme tecniche di attuazione
  - Tav. P0C relazione geologica
  - Tav. P0D piano particellare di esproprio
  - Tav. P0E Regolamento per l'assegnazione dei suoli
  - Tav. P0F relazione finanziaria
  - Tav. P01 Area di intervento e fasi attuative
  - Tav. P02 zonizzazione di piano
  - Tav. P03 piano particellare di esproprio-planimetrie
  - Tav. P04 viabilità
  - Tav. P05 reti tecnologiche
  - Tav. P06 profili plano-altimetrici
  - Tav. P07 sezioni tipologiche
  - Tav. P08 planovolumetrico
  - Tav. P09 lotti edificabili
3. Copia attestazione avviso di deposito all'Albo Pretorio;
4. Copia Parere dell'Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Foggia.

La variante al PRG consiste nell'individuazione di aree da destinare a zona PIP.

Il P.R.G. del Comune Sant'Agata di Puglia, infatti, prevede due distinte aree destinate ad impianti produttivi e più in particolare tipizzate Zona "D2" e Zona "D3", che risultano utilizzate in modo marginale e non più utilizzabili in quanto in contrasto con le direttive di tutela paesaggistica nel frattempo intervenute (PUTT/P).

A seguito di quanto sopra il Comune di Sant'Agata di Puglia ha inteso operare una variante al vigente P.R.G, individuando una zona omogenea da destinare ad attività di tipo industriale, artigianale, di deposito, ecc. (indicata con la sigla "D4").

La variante in questione è stata sottoposta ad istruttoria tecnica da parte del Servizio Urbanistica Regionale, giusta relazione n. 6 del 16 febbraio 2010, dalla quale si evidenzia che la proposta avanzata, ancorché compatibile con le vocazioni in atto nell'ambito territoriale di che trattasi, compromette una superficie di notevole estensione (Ha 23.61.86) che non risulta essere supportata da alcuna analisi di fabbisogno di edilizia produttiva, né fondata sulla base delle indicazioni di cui alla Del. di G.R. n. 6320 del 13.11.1989 né sulla base della rappresentazione di effettivi fabbisogni.

Posto quanto sopra, considerata la necessità di dotare il Comune di Sant'Agata di aree per insediamenti produttivi, ovvero a compensazione delle superfici relative alle Zona "D2" e "D3" (mq.11.835 + mq. 3.466), non più utilizzabili in relazione ai valori paesaggistici nel frattempo intervenuti, il SUR ha ritenuto di condividere la proposta del Comune di Sant'Agata di Puglia alle seguenti condizioni:

- l'ambito della variante debba essere sostanzialmente ridimensionato al solo **"Comparto A"** (che prevede una superficie fondiaria pari a **Ha 2.95.00 ed un numero di n. 9 lotti**), con le seguenti ulteriori condizioni:

- a. la fascia di territorio inclusa nella c.d. "area annessa a corso d'acqua", ancorché di modesta estensione e posizionata a monte della strada comunale esistente, dovrà essere destinata esclusivamente a "rispetto stradale" ed a "Verde pubblico", con conseguente nuova localizzazione delle superfici a "Parcheggio";
- b. all'art. 17 delle N.T.A. sia esclusa la possibilità di insediamento di impianti commerciali non direttamente connessi alle attività manifatturiere insediate.

Successivamente gli atti sono stati sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con proprio parere n. 2 del 04/03/2010 si è espresso nei seguenti termini:

**"ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO"**

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, facendo propri gli esiti istruttori e le motivazioni di cui alla relazione del Servizio Urbanistica n.06 del 16/02/2010 (allegata), favorevole parzialmente e con prescrizioni, in riferimento in particolare alla carenza di verifiche del fabbisogno comunale di nuove aree produttive ed inoltre alle previsioni di tutela del PUTT/P su una parte dei terreni interessati, e con le seguenti ulteriori puntualizzazioni:

1. **l'approvazione regionale riguarda solo gli aspetti di variante di zonizzazione al PRG e limitatamente al "Comparto A";**
2. **in sede di redazione del PIP dello stesso "Comparto A", previa predisposizione di idonee elaborazioni su carta tecnica regionale, devono essere individuate le aree annesse del limitrofo corso d'acqua, ai sensi delle prescrizioni del PUTT/P, per le quali vanno previste esclusivamente destinazioni a verde pubblico e rispetto stradale, con conseguente rilocalizzazione nell'ambito dello stesso comparto delle aree a parcheggi e standard;**
3. **non sono consentiti esercizi commerciali, se non direttamente afferenti alle attività manifatturiere insediate, e "centri servizi" privati.**

Sulla scorta di quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare -ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80 -la variante al P.R.G. per la zona PIP, adottata dal Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) con Delibera di C.C. n. 20 del 19/07/2007, nei termini del parere del C.U.R. n. 2/2010, qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento"

**Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).**

**Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:**

**La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.**

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale. ""

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;

- **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, nei termini e per le motivazioni di cui al parere del C.U.R. n.06/2010, la Variante al PRG del Comune di Sant'Agata di Puglia adottata con Del. di C.C. n. 20 del 19.07.2007;

- **DI RICHIEDERE**, in esito alle prescrizioni e modifiche introdotte nel PIP in questione, apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni da parte del Consiglio Comunale di Sant'Agata di Puglia e ciò ai sensi dell'art.16, comma 11, della L.R. n.56/80;

- **DI DEMANDARE** al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Sant'Agata di Puglia, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



**R E G I O N E P U G L I A**  
ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO  
Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana  
**Comitato Urbanistico Regionale**

SEGRETERIA (c/o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel/fax 0805407897 - e.moretti@regione.puglia.it

**ADUNANZA DEL 04/03/2010**

**COMPONENTI N.21**

**PRESENTI N.20**

**PARERE N.02/2010**

oggetto: **SANT'AGATA DI PUGLIA (FG)** – Variante al PRG per la zona PIP.

**IL COMITATO**

**VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al PRG in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

**VISTA** la relazione istruttoria del S.U.R. n.06 del 16/02/2010 (allegata);

**UDITO** il relatore, Ing. Vincenzo GIGLI;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**


ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, facendo propri gli esiti istruttori e le motivazioni di cui alla relazione del Servizio Urbanistica n.06 del 16/02/2010 (allegata), favorevole parzialmente e con prescrizioni, in riferimento in particolare alla carenza di verifiche del fabbisogno comunale di nuove aree produttive ed inoltre alle previsioni di tutela del PUTT/P su una parte dei terreni interessati, e con le seguenti ulteriori puntualizzazioni:

4. l'approvazione regionale riguarda solo gli aspetti di variante di zonizzazione al PRG e limitatamente al "Comparto A";
5. in sede di redazione del PIP dello stesso "Comparto A", previa predisposizione di idonee elaborazioni su carta tecnica regionale, devono essere individuate le aree annesse del limitrofo corso d'acqua, ai sensi delle prescrizioni del PUTT/P, per le quali vanno previste esclusivamente destinazioni a verde pubblico e rispetto stradale, con conseguente rilocalizzazione nell'ambito dello stesso comparto delle aree a parcheggi e standard;
6. non sono consentiti esercizi commerciali, se non direttamente afferenti alle attività manifatturiere insediate, e "centri servizi" privati.

**IL SEGRETARIO**  
**(Geom. Emanuele MORETTI)**

**IL RELATORE**  
**(Ing. Vincenzo GIGLI)**

**IL PRESIDENTE - ASSESSORE**  
**(Prof. Angela BARBANENTE)**



**REGIONE PUGLIA**  
**Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio**

**SERVIZIO URBANISTICA**

**UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

**N. 06 del 16 02 2010**

**Oggetto: Comune di Sant'Agata di Puglia (FG). VARIANTE P.R.G. ex art. 16 L.R. n. 56/80.**

**DELIBERA di C.C. n. 20 del 19.07.2007. Adozione piano per gli insediamenti produttivi.**

Il Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) è dotato di PRG approvato dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n.13891 del 06.10.1993.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19.07.2007, lo stesso Comune ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, una variante al P.R.G. consistente nella individuazione di un "Piano insediamenti Produttivi" (P.I.P.), individuato quale Zona Omogenea Territoriale "D4".

In uno alla delibera risulta essere pervenuta la seguente documentazione progettuale:

- Tav. A01 Inquadramento Territoriale
- Tav. A02 vincoli ambientali ed urbanistici
- Tav. A03 Rapporto con la strumentazione urbanistica vigente
- Tav. A04 accessibilità
- Tav. A05 stato giuridico dei luoghi
- Tav. A06 geologia e geomorfologia
- Tav. P0A relazione tecnica
- Tav. P0B norme tecniche di attuazione
- Tav. P0C relazione geologica
- Tav. P0D piano particellare di esproprio
- Tav. P0E Regolamento per l'assegnazione dei suoli
- Tav. P0F relazione finanziaria
- Tav. P01 Area di intervento e fasi attuative
- Tav. P02 zonizzazione di piano
- Tav. P03 piano particellare di esproprio-planimetrie
- Tav. P04 viabilità
- Tav. P05 reti tecnologiche
- Tav. P06 profili plano-altimetrici
- Tav. P07 sezioni tipologiche
- Tav. P08 planovolumetrico
- Tav. P09 lotti edificabili

Successivamente in data 20.11.2008 é pervenuta la seguente documentazione.

- 1) Certificazione di Avviso di Deposito;

2) Parere dell'Assessorato alle OO.PP. Difesa del Suolo e Risorse Naturali - Settore LL.PP.- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Foggia.

Dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici si evince che:

- il P.R.G. del Comune Sant'Agata di Puglia prevede due distinte aree destinate ad impianti produttivi e più in particolare tipizzate Zona "D2" e Zona "D3", risultano utilizzate in modo marginale e che la loro ulteriore utilizzazione risulterebbe in contrasto con le direttive di tutela paesaggistica nel frattempo intervenute (PUTT/P).

A seguito di quanto sopra il Comune di Sant'Agata di Puglia ha, pertanto, inteso operare una variante al vigente P.R.G. , individuando una zona omogenea da destinare ad attività di tipo industriale, artigianale, di deposito, ecc. (indicata con la sigla "D4"), ubicata in "Verde Agricolo" e più in particolare lungo la strada provinciale che collega Sant'Agata al casello autostradale A/16 di Candela, in prossimità della strada pedesubappennina (SR1), nonché della superstrada (SS 655) per Foggia.

La localizzazione individuata è limitrofa ad altra area già interessata dall'insediamento di n. 5 impianti produttivi realizzati a seguito di specifico accordo di programma, all'interno della quale è stata verificata positivamente la dotazione di standard urbanistici.

Detta "Variante", adottata anche ai sensi della L. n. 865/71, prevede:

- Superficie territoriale impianti esistenti pari a	<b>Ha 07.93.57</b>
- Superficie territoriale nuovo impianto pari a:	
<b>Comparto A</b>	<b>Ha 07.63.67</b>
<b>Comparto B</b>	<b>Ha 05.18.33</b>
<b>Comparto C</b>	<b>Ha 10.79.86</b>
<b>Totale Nuovi Comparti</b>	<b>Ha 23.61.86</b>
<b>Totale Complessivo</b>	<b>Ha 31.54.43</b>

Nel merito della variante proposta lo scrivente Servizio rappresenta quanto in appresso riportato.

#### **Aspetti urbanistici**

La proposta avanzata, ancorché compatibile con le vocazioni in atto nell'ambito territoriale di che trattasi, compromette una superficie di notevole estensione (Ha 23.61.86) non risulta essere supportata da alcuna analisi di fabbisogno di edilizia produttiva, ne fondata sulla base delle indicazioni di cui alla Del. di G.R. n. 6320 del 13.11.1989 ne sulla base della rappresentazione di effettivi fabbisogni.

Risulta altresì acquisito il parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Foggia.

#### **Aspetti paesaggistici**

L'area interessata dalla variante è così classificata:

- in relazione agli A.T.E. del P.U.T.T./P: in minima parte di tipo "C", in altra parte di tipo "E";
- in relazione agli A.T.D. : in minima parte da "Idrologia superficiale"- Lama Torrente Calaggio.

Posto quanto sopra, considerata la necessità di dotare il Comune di Sant' Agata di aree per insediamenti produttivi, ovvero a compensazione delle superfici relative alle Zona "D2" e "D3" (mq.11.835 + mq. 3.466), non più utilizzabili in relazione ai valori paesaggistici nel frattempo intervenuti, pur in presenza di una parziale incompletezza della variante di che trattasi, per la stessa si rappresenta quanto segue:

per quanto riguarda gli aspetti urbanistici

rilevato che la proposta avanzata, così come prospettato nella documentazione acquisita, ha carattere di esecutività e di immediatezza solo per una parte dell'area interessata, che la superficie a riferimento per la compensazione è quella relativa alle Zone "D2" e "D3" di entità pari a Ha 1.43.01;

per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici

rilevato che detta variante per minima parte comprende parzialmente un ambito territoriale classificato nel PUTT/P quale A.T.E. di tipo "C", ed in particolare comprende un A.T.D. "Idrologia Superficiale"

si ritiene che l'ambito della variante debba essere sostanzialmente ridimensionato al solo **"Comparto A"** (che prevede una superficie fondiaria pari a **Ha 2.95.00 ed un numero di n. 9 lotti**), con le seguenti ulteriori condizioni:

- la fascia di territorio inclusa nella c.d. "area annessa a corso d'acqua", ancorché di modesta estensione e posizionata a monte della strada comunale esistente, dovrà essere destinata esclusivamente a "rispetto stradale" ed a "Verde pubblico", con conseguente nuova localizzazione delle superfici a "Parcheggio";
- all'art. 17 delle N.T.A. sia esclusa la possibilità di insediamento di impianti commerciali non direttamente connessi alle attività manifatturiere insediate.

Quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

Il Dirigente Ufficio II°  
(arch. Fernando di Trani)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2010, n. 1073

**Comune di SALICE SALENTINO (LE). Variante al P.R.G. per impianti alimentati da fonti rinnovabili. Delibera di C.C. n. 24 del 15/05/2008.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Salice Salentino (LE), dotato di PRG vigente, con nota prot. n. 13144 del 29.09.2008, acquisita presso lo scrivente Settore con prot. n. 9304 del 27/10/2008 ha inviato copia degli atti relativi ad una variante allo strumento urbanistico generale concernente “Impianti alimentati da fonti rinnovabili della potenza fino ad 1 MW ubicati nelle zone agricole nonché opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi”.

Gli atti trasmessi sono i seguenti:

1. copia della Delibera di C.C. n. 24 del 15/05/2008 di adozione della variante al P.R.G.;
2. certificazione del Segretario Comunale di avvenuto deposito e pubblicazione;
3. copia dell'avviso di pubblicazione affisso all'Albo Pretorio Comunale;
4. copia della pubblicazione su due quotidiani a maggiore diffusione locale;
5. copia delle osservazioni avanzate alla variante;
6. copia della Delibera di C.C. n. 44 del 18/09/2008 di controdeduzione alle osservazioni.

La variante in questione è stata sottoposta ad istruttoria tecnica da parte del Servizio

Urbanistica, giusta relazione n. 04 del 16 febbraio 2010 dalla quale, per brevità espositiva in via sintetica, si evince quanto di seguito riportato:

“..... omissis

*La variante proposta, sulla base di quanto rilevato dalla narrativa della citata deliberazione consigliare in uno all'avvenuto accoglimento di emendamento, è relativa alla integrazione all'art. 42.1 - “Zone E1: Agricola Produttiva Normale” -delle*

*N.T.A. del vigente P.R.G., dei seguenti ulteriori cinque comma di seguito riportati:*

*Non è consentita la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza fino ad 1 MW, ad eccezione di impianti per “autoconsumo” della potenza fino a 20 KW, nella fascia di rispetto della larghezza pari a ml. 2.000,00 misurati a partire dalla delimitazione del Centro Abitato approvata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.*

*Non è consentita la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza fino ad 1 MW, ad eccezione di impianti per “autoconsumo” della potenza fino a 20 KW, nella fascia di rispetto della larghezza pari a ml. 300,00 misurati a partire dai confini del lotto di intervento di altro impianto analogo.*

*Non è consentita la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza fino ad 1 MW, ad eccezione di impianti per “autoconsumo” della potenza fino a 20 KW, sui terreni agricoli vincolati paesaggisticamente, quindi ricadenti all'interno degli Ambiti Territoriali Estesi e/o interessanti le aree di pertinenza o le aree annesse agli Ambiti Territoriali Distinti del vigente P.U.T.T./Paesaggio della Regione Puglia secondo i “Primi Adempimenti Comunali” approvati con Deliberazione di C.C. n. 32 del 29.08.2006.*

*Non è consentita la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza fino ad 1 MW, ad eccezione di impianti per “autoconsumo” della potenza fino a 20 KW, sui terreni aventi un distinguibile valore agricolo classificati catastalmente, alla data di adozione della presente variante, “uliveto”, “vigneto”, “vigneto interlaiato”, “seminativo irriguo”, “orto”, “frutteto”, “agrumeto”.*

*Non è consentita la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza fino ad 1 MW, ad eccezione di impianti per “autoconsumo” della potenza fino a 20 KW, sui terreni agricoli vincolati idrogeologicamente ai sensi del “P.A.I.-Puglia”, nuova perimetrazione di Salice Talentino approvata con Deliberazione dell'Autorità di Bacino della Puglia n.255 del 28.07.2006.*

*Esaminati gli atti pervenuti e considerati condivisibili gli obiettivi posti a capo delle disposizioni che si intendono introdurre al fine di una migliore disciplina nell'uso del territorio agricolo in rap-*

porto agli Impianti alimentati da fonti rinnovabili, si ritiene di poter esprimere parere favorevole all'approvazione della variante normativa proposta, con la precisazione che restano comunque in capo all'Amministrazione Comunale gli adempimenti derivanti dall'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari emanate dalla Regione Puglia con il PEAR adottato con Del. di G.R. n. 827 del 08/06/2007 (BURP 97 del 06.07.2007).

Per quanto riguarda la unica osservazione presentata ha ritenuto di condividere quanto operato dalla Amministrazione Comunale.””

Successivamente gli atti sono stati sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con proprio parere n. 03 del 11/03/2010 si è espresso nei seguenti termini:

“Trattasi della richiesta di variante al P.R.G. vigente approvato con delibera G.R. n° 1632 del 29/11/1999, consiste nella modifica dell'art. 42.1 delle N.T.A. "Zone E1: agricola produttiva normale", attraverso l'inserimento di prescrizioni finalizzate a tutelare parte del territorio, in zona agricola, della realizzazione di impianti fotovoltaici.

Con del. C.C. n° 24 del 15/05/2008 il Comune ha adottato il provvedimento in argomento ed ha eseguito regolare iter procedurale.

Si evidenzia che, giusta del. C.C. n° 32 del 29/08/2006, il Comune di Salice Salentino ha effettuato i "Primi adempimenti Comunali" previsti dal P.U.T.T. -paesaggio regionale.

La norma introdotta si riferisce agli impianti la cui potenza è compresa tra 20 Kv e 1 MW, ovvero quelli realizzabili attraverso la procedura D.I.A. ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm. e ii..

Le prescrizioni normative proposte in variante al vigente PRG impongono il divieto della realizzazione di detti impianti nelle zone agricole nei seguenti casi:

- 1) nella fascia della larghezza di 2.000 mt. dalla perimetrazione del centro abitato (approvata secondo il codice della strada);
- 2) nella fascia della larghezza di 300 mt. dal confine dei lotti oggetto di altro impianto;
- 3) sui terreni vincolati paesaggisticamente, ricadenti all'interno degli ambiti A.T.E. e/o interessanti le aree annesse degli A.T.D.;

- 4) sui terreni aventi un distinguibile valore agricolo classificati catastalmente, alla data di adozione della variante come "uliveto", "vigneto", "vigneto intelaiato", "seminativo irriguo", "orto", "frutteto", "agrumeto";
- 5) sui terreni vincolati idrogeologicamente ai sensi del "P.A.I. -Puglia".

Condividendo le motivazioni del provvedimento comunale, si propone di fare propri gli esiti istruttori di cui alla relazione istruttoria del S.U.R. n.4 del 16/02/2010, favorevoli con precisazioni.

#### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, facendo propri gli esiti istruttori e le motivazioni di cui alla relazione del Servizio Urbanistica n. 04 del 16/02/2010 (allegata).”””

Sulla scorta di quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare -ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80 -la variante al P.R.G. per impianti alimentati da fonti rinnovabili della potenza fino ad 1 MW ubicati nelle zone agricole nonché opere connesse a infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, adottata dal Comune di Salice Salentino (Le) con delibera di C.C. n. 24 del 15/05/2008, nei termini del parere del C.U.R. n. 03/2010, qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento”

**Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).**

**Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni: La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.**

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.”””

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

- **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, nei termini e per le motivazioni di cui al parere del C.U.R. n.03/2010, la Variante al PRG del Comune di Salice Salentino adottata con Del. di C.C. n. 24 del 15.05.2008;

- **DI DEMANDARE** al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Salice Salentino, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



**R E G I O N E P U G L I A**  
ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO  
Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana  
**Comitato Urbanistico Regionale**

SEGRETERIA (c/o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel/fax 0805407897 - e.moretti@regione.puglia.it

**ADUNANZA DEL 11/03/2010**

**COMPONENTI N.21**

**PRESENTI N.20**

**PARERE N.03/2010**

oggetto: **SALICE SALENTINO (LE)** – Variante al PRG per impianti alimentati da fonti rinnovabili.

**IL COMITATO**

**VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al PRG in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

**VISTA** la relazione istruttoria del S.U.R. n.04 del 16/02/2010 (allegata);

**UDITA** la relatrice Arch. Marcella MARANGIO, giusta propria relazione di seguito riportata:

“”Trattasi della richiesta di variante al P.R.G. vigente approvato con delibera G.R. n° 1632 del 29/11/1999, consiste nella modifica dell'art. 42.1 delle N.T.A. “Zone E1: agricola produttiva normale”, attraverso l'inserimento di prescrizioni finalizzate a tutelare parte del territorio, in zona agricola, della realizzazione di impianti fotovoltaici.

Con del. C.C. n° 24 del 15/05/2008 il Comune ha adottato il provvedimento in argomento ed ha eseguito regolare iter procedurale.

Si evidenzia che, giusta del. C.C. n° 32 del 29/08/2006, il Comune di Salice Salentino ha effettuato i “Primi adempimenti Comunali” previsti dal P.U.T.T. –paesaggio regionale.

La norma introdotta si riferisce agli impianti la cui potenza è compresa tra 20 Kv e 1 MW, ovvero quelli realizzabili attraverso la procedura D.I.A. ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm. e ii..

Le prescrizioni normative proposte in variante al vigente PRG impongono il divieto della realizzazione di detti impianti nelle zone agricole nei seguenti casi:

- 1) nella fascia della larghezza di 2.000 mt. dalla perimetrazione del centro abitato (approvata secondo il codice della strada);
- 2) nella fascia della larghezza di 300 mt. dal confine dei lotti oggetto di altro impianto;
- 3) sui terreni vincolati paesaggisticamente, ricadenti all'interno degli ambiti A.T.E. e/o interessanti le aree annesse degli A.T.D.;
- 4) sui terreni aventi un distinguibile valore agricolo classificati catastalmente, alla data di adozione della variante come “uliveto”, “vigneto”, “vigneto intelaiato”, “seminativo irriguo”, “orto”, “frutteto”, “agrumeto”;
- 5) sui terreni vincolati idrogeologicamente ai sensi del “P.A.I. - Puglia”.

Condividendo le motivazioni del provvedimento comunale, si propone di fare propri gli esiti istruttori di cui alla relazione istruttoria del S.U.R. n.4 del 16/02/2010, favorevoli con precisazioni. “”


**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, facendo propri gli esiti istruttori e le motivazioni di cui alla relazione del Servizio Urbanistica n. 04 del 16/02/2010 (allegata).

**IL SEGRETARIO**  
*(Geom. Emanuele MORETTI)*

**LA RELATRICE**  
*(Arch. Marcella MARANGIO)*

**IL PRESIDENTE - ASSESSORE**  
*(Prof. Angela BARBANENTE)*



**REGIONE PUGLIA**  
**Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio**

**SERVIZIO URBANISTICA**

**UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

**N. 04 del 16/06/2010**

**Oggetto: Comune di SALICE SALENTINO (LE). Variante al P.R.G. - Impianti alimentati da fonti rinnovabili della potenza fino ad 1 MW ubicati nelle zone agricole nonché opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi.**

Il Comune di Salice Salentino (LE), dotato di PRG vigente, con nota prot. n. 13144 del 29.09.2008, acquisita presso lo scrivente Settore con prot. n. 9304 del 27/10/2008 ha inviato copia degli atti relativi ad una variante allo strumento urbanistico generale concernente "Impianti alimentati da fonti rinnovabili della potenza fino ad 1 MW ubicati nelle zone agricole nonché opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi".

Elenco atti:

7. copia della Delibera di C.C. n. 24 del 15/05/2008 di adozione della variante al P.R.G.;
8. certificazione del Segretario Comunale di avvenuto deposito e pubblicazione;
9. copia dell'avviso di pubblicazione affisso all'Albo Pretorio Comunale;
10. copia della pubblicazione su due quotidiani a maggiore diffusione locale;
11. copia delle osservazioni avanzate alla variante;
12. copia della Delibera di C.C. n. 44 del 18/09/2008 di controdeduzione alle osservazioni.

La deliberazione di C.C. n. 24/2008, come da certificazione in atti, risulta essere stata regolarmente pubblicata e per la stessa è stata presentata una sola osservazione così come di seguito specificato:

Ditta	Data e prot.llo gen.	Oggetto	Esame Consiglio Comunale
Cagnazzo Giovanni	23.06.2008 prot. n. 9125	- Assenza cartografia; - Assoggettamento impianti di che trattasi, in zona agricola, al regime dell'Autorizzazione unica (D.Lgs.387/2003) e non della D.I.A.	Non accolta

La variante proposta, sulla base di quanto rilevato dalla narrativa della citata deliberazione consiliare in uno all'avvenuto accoglimento di emendamento, è relativa alla integrazione all'art. 42.1 - "Zone E1: Agricola Produttiva Normale" - delle N.T.A. del vigente P.R.G., dei seguenti ulteriori cinque comma di seguito riportati:

*“Non è consentita la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza fino ad 1 MW, ad eccezione di impianti per “autoconsumo” della potenza fino a 20 KW, nella fascia di rispetto della larghezza pari a ml. 2.000,00 misurati a partire dalla delimitazione del Centro Abitato approvata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.*

*Non è consentita la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza fino ad 1 MW, ad eccezione di impianti per “autoconsumo” della potenza fino a 20 KW, nella fascia di rispetto della larghezza pari a ml. 300,00 misurati a partire dai confini del lotto di intervento di altro impianto analogo.*

*Non è consentita la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza fino ad 1 MW, ad eccezione di impianti per “autoconsumo” della potenza fino a 20 KW, sui terreni agricoli vincolati paesaggisticamente, quindi ricadenti all'interno degli Ambiti Territoriali Estesi e/o interessanti le aree di pertinenza o le aree annesse agli Ambiti Territoriali Distinti del vigente P.U.T.T./Paesaggio della Regione Puglia secondo i “Primi Adempimenti Comunali” approvati con Deliberazione di C.C. n. 32 del 29.08.2006.*

*Non è consentita la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza fino ad 1 MW, ad eccezione di impianti per “autoconsumo” della potenza fino a 20 KW, sui terreni aventi un distinguibile valore agricolo classificati catastalmente, alla data di adozione della presente variante, “uliveto”, “vigneto”, “vigneto intelaiato”, “seminativo irriguo”, “orto”, “frutteto”, “agrumeto”.*

*Non è consentita la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza fino ad 1 MW, ad eccezione di impianti per “autoconsumo” della potenza fino a 20 KW, sui terreni agricoli vincolati idrogeologicamente ai sensi del “P.A.I.-Puglia”, nuova perimetrazione di Salice Trentino approvata con Deliberazione dell'Autorità di Bacino della Puglia n.255 del 28.07.2006.”””*

Esaminati gli atti pervenuti e considerati condivisibili gli obiettivi posti a capo delle disposizioni che si intendono introdurre al fine di una migliore disciplina nell'uso del territorio agricolo in rapporto

agli Impianti alimentati da fonti rinnovabili, si ritiene di poter esprimere parere favorevole all'approvazione della variante normativa proposta, con la precisazione che restano comunque in capo all'Amministrazione Comunale gli adempimenti derivanti dall'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari emanate dalla Regione Puglia con il PEAR adottato con Del. di G.R. n. 827 del 08/06/2007 (BURP 97 del 06.07.2007).

Per quanto riguarda la unica osservazione presentata si ritiene di condividere quanto operato dalla Amministrazione Comunale.

Quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

**Il Funzionario istruttore**  
(arch. Giuseppe D'Arienzo)

**Il Dirigente Ufficio II°**  
(arch. Fernando Di Trani)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2010, n. 1074

**Comune di ALBERONA (FG). VARIANTE al PUG. Delibera di C.C. n. 27 del 21/12/2009. Controllo di compatibilità art.11 della L.R.20/2001.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Alberona (FG) dotato di Piano Urbanistico Generale approvato con Delibera di C.C. n. 1 del 6.2.2006, ha adottato una variante allo stesso PUG, con Delibera di C.C. n.27 del 21.12.2009.

La documentazione pervenuta risulta essere così costituita:

- Delibera di C.C. n. 27 del 21.12.2009;
- Tavola 15 quater (in sostituzione della tavola 15 ter);
- Tavola 22 ter (in sostituzione della tavola 22 bis);
- Copia sentenza TAR/Puglia n. n. 1393/2008.

La deliberazione di C.C., in uno agli elaborati di variante, è stata sottoposta alla procedura di pubblicazione e, giusta certificazione in atti, non è stata oggetto di alcuna osservazione.

Detta variante, cui il Consiglio Comunale è pervenuto in ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia n. 1393/2008, che ha accolto il ricorso proposto da Russo Francesco per l'annullamento delle previsioni del PUG di cui innanzi riguardanti le aree di proprietà, comporta la riqualificazione urbanistica delle aree individuate in catasto al Foglio di mappa 18, particella 309, di superficie complessiva pari a 821,00 mq.

In particolare la riqualificazione urbanistica dell'area prevede la tipizzazione quale “Zona Bc -Parzialmente edificata di completamento” a fronte della precedente qualificazione come “verde di rispetto stradale” e “verde di rimboschimento”; il tutto come riconferma delle previgenti previsioni di P. di F.

Nel merito della proposta avanzata infatti si rappresenta che il TAR/Puglia con la citata sentenza,

ed in particolare, nelle premesse di diritto, ha appurato che l'area interessata nel PdF previgente era inclusa in un ambito territoriale classificato quale “Zona B di completamento”. Per quanto attiene ai rapporti dell'area in questione con il PUTT si rileva che la stessa è localizzata in un Ambito Territoriale Esteso di tipo C con assenza di vincoli specifici e con disciplina urbanistica analoga alle contermini aree tipizzate come zona omogenea di tipo B e come tale coerente con gli indirizzi e le direttive di tutela previste dal PUG per l'ambito territoriale esteso interessato. La stessa area non è soggetta, per quanto accertabile d'ufficio, alle previsioni del vigente PAI né è inclusa nelle aree SIC e ZPS di cui al DPR 357/1997 e ss. Mm. ed ii..

Ciò posto, nel rilevare che la variante in oggetto riguarda aspetti strutturali del PUG e non comporta, in riferimento alla modesta entità dell'area, alcun mutamento sostanziale del dimensionamento del settore residenziale, si ritiene di condividere la stessa, attesa la preesistenza di tale destinazione nel previgente PdF e, sulla scorta di quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di attestare -ai sensi dell'art.11 della L.R. n.20/2001 - la compatibilità della variante strutturale al PUG del Comune di Alberona (FG), adottata con Delibera di C.C. n. 27 del 21/12/2009, al DRAG approvato con deliberazione della G.R. n. 1328 del 3 agosto 2007.

**Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).**

**Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:**

**La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.**

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale. “”

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- **DI ATTESTARE** la compatibilità al DRAG, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001, nei termini e per le motivazioni di cui sopra, della Variante al PUG del Comune di Alberona adottata con Del. di C.C. n. 27 del 21.12.2009;
- **DI DEMANDARE** al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Alberona, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
- **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2010, n.1075

**Comune di BRINDISI. Variante al P.R.G. per il sub-comparto "F1/11b". Delibera di C.C. n. 41 del 20/05/2008.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di BRINDISI, dotato di PRG vigente, con nota prot. n. 10694/08 del 09/10/2008,

acquisita al prot. n. 10146 del 17/11/2008 ha inviato copia conforme degli atti relativi ad una variante al P.R.G. riguardante la viabilità di previsione ricadente in parte nel sub-comparto F1/11b in prossimità della complanare alla SS-TA / BR.

Gli atti trasmessi sono i seguenti:

1. Delibera di C.C. n. 41 del 20/05/2008 avente ad oggetto “Variante al P.R.G. della destinazione relativa alla viabilità di previsione ricadente in parte nel sub-comparto F1/11b ubicato in adiacenza alla complanare SS / TA-BR. Adozione ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80;
2. Attestazione del Dirigente del Settore AA.GG. del 02.10.2008 prot. n. 206 circa la non avvenuta presentazione di opposizioni e/o osservazioni;
3. Tav. n. 0 “variante al P.R.G.”;
4. Tav. n. 1 “Piano Particolareggiato di completamento del comparto F1/10g dell'SPS;
5. Relazione illustrativa;

La variante in questione è stata sottoposta ad istruttoria tecnica da parte del Servizio Urbanistica, giusta relazione n. 13 del 17 giugno 2009 dalla quale si evidenzia quanto di seguito riportato.

“ .....

*La variante proposta consiste nell'adeguamento delle previsioni del P.R.G. vigente alle mutate situazioni presenti sul territorio determinatesi a seguito dell'approvazione del Comune di Brindisi del progetto A.N.A.S. “S.S. n. 7 - Lavori di adeguamento della sede stradale alla sezione tipo III delle norme del C.N.R. tratto Grottaglie-Brindisi Lotto IV”, già in corso di realizzazione, con andamento parallelo alla stessa.*

*Detta variante di conseguenza prevede una diversa classificazione delle superfici interessate nel P.R.G. vigente dalle sopra citate infrastrutture viarie in prossimità della S.S. n. 7, nonché prevede una destinazione ad “infrastruttura viaria” delle superfici interessate dalla suddetta strada in corso di realizzazione compresa tra Zone omogenee F1 “Attrezzature Urbane” ed in particolare tra i comparti F1/10g ed F1/10b, in dettaglio consiste in:*

- a) nuova classificazione di una superficie pari a mq. 333.371 (mq. 70.181 + mq. 263.190) da “infrastruttura viaria” a zona “E “ agricola;*
- b) nuova classificazione di una superficie pari a mq. 43.310 (mq. 14.682 + mq. 28.628) da “infrastruttura viaria” a zona F1 “Attrezzature Urbane”;*

c) nuova classificazione di una superficie pari a mq. 7.725 da zona F1 "Attrezzature Urbane" a infrastruttura viaria, meglio individuato quale elemento trasversale tra i comparti F1/10b e F1/10g del P.P. vigente;

d) inclusione di una superficie pari a mq. 41.473 (mq. 28.628 + mq. 12.845 rinvenienti dal comparto F1/11b) nel già previsto comparto F1/10g;

*Nel merito della variante proposta,*

- considerato che rispetto alle previsioni contenute nel vigente P.R.G. sono mutate le condizioni relative alle infrastrutture viarie e più in particolare quelle relative alla previsione di una grande arteria stradale alternativa (parzialmente) al tracciato della S.S. 7 in direzione nord a seguito del progetto A.N.A.S. "S.S. n. 7 "S.S. n. 7 - Lavori di adeguamento della sede stradale alla sezione tipo III delle norme del C.N.R. tratto Grottaglie-Brindisi Lotto IV";

- considerato, altresì, che la Zona F1, risulta essere interessata da un P.P. che prevede una articolazione in comparti della intera superficie e, nell'ambito di più immediato interesse, sono previsti i Comparti F1/10b, F1/10g e F1/11b. In particolare risulta interessato dal Comparto F1/10G già oggetto di convezione.

*Si ritiene di poter condividere la proposta stessa con le seguenti precisazioni e condizioni:*

1. tutte le superfici interessate dalla precedente previsione ad "Infrastrutture viarie" ancorché eventualmente presenti ed eccedenti la superficie di mq. 333.371 poste in prosecuzione della direzione nord-ovest devono essere classificate quali zona "E" Agricola;
2. le superfici interessate dalla nuova classificazione quale "Zona F1", al fine di mantenere inalterato il carico insediativo previsto dal vigente P.R.G., non dovranno comportare alcun aumento della volumetria realizzabile all'interno della citata "Zona F1";
3. le superfici di nuova classificazione, atteso che il vigente P.P., ed in particolare il Comparto F1/10g, risulta già ampiamente attuato e/o in corso di attuazione, dovranno essere ricomprese nel Comparto F1/11b che risulta, a sua volta non ancora oggetto di alcuna edificazione e quindi compatibile con la utilizzazione delle nuove superfici."

Successivamente gli atti sono stati sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con proprio parere n. 04 dell'11/03/2010 si è espresso nei seguenti termini:

**"ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, facendo propri gli esiti istruttori e le motivazioni di cui alla relazione del Servizio Urbanistica n. 03 del 16/02/2010 (allegata), ad esclusione, considerato lo stato dei luoghi della zona interessata, della precisazione riportata al punto 3 della relazione stessa, in quanto afferente ad una sede stradale già realizzata."

In conclusione, sulla scorta di quanto complessivamente determinato dal SUR e dal CUR, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla variante di che trattasi con la precisazione, al fine di una migliore definizione, che la superficie di sede stradale pari a mq. 14.682 deve ritenersi aggregata al comparto "F1/11b", attesa la presenza di una sede stradale già realizzata, mentre la ulteriore superficie di mq. 41.473 (mq. 28.628 + mq. 7.680 + mq. 3.947 + mq. 1.218) deve ritenersi aggregata alla compartazione proposta dall'Amministrazione Comunale, fermo restando, per questa ultima superficie, il carico insediativo originario e che le sedi stradali già esistenti e/o in corso di realizzazione sono da ritenersi escluse dai comparti.

Sulla scorta di quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare -ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80 -la variante al P.R.G. della destinazione relativa alla viabilità di previsione ricadente in parte nel sub-comparto F1/11b ubicato in adiacenza alla complanare SS7 TA-BR, adottata dal Comune di Brindisi con delibera di C.C. n. 41 del 20/05/2008, nei termini del parere del C.U.R. n. 04/2010, qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento" e con richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento alla prescrizione innanzi esplicitata..

**Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).**

**Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:**

**La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.**

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale. ""

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;
- **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, nei termini e per le motivazioni di cui al parere del C.U.R. n.04/2010, parte integrante del presente provvedimento, la Variante al PRG del Comune di Brindisi adottata con Del. di C.C. n. 41 del 20.05.2008;
- **DI RICHIEDERE**, in esito alle modifiche introdotte nella variante in questione, apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni da parte del Consiglio Comunale di Brindisi e ciò ai sensi dell'art.16, comma 11, della L.R. n.56/80;
- **DI DEMANDARE** al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Brindisi, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**R E G I O N E P U G L I A**

ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO

Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana


**Comitato Urbanistico Regionale**

SEGRETERIA (c/o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel/fax 0805407897 - e.moretti@regione.puglia.it

**ADUNANZA DEL 11/03/2010****COMPONENTI N.21****PRESENTI N.19****PARERE N.04/2010**oggetto: **BRINDISI** – Variante al PRG per il sub-comparto F1/11b.**IL COMITATO****VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al PRG in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;**VISTA** la relazione istruttoria del S.U.R. n.03 del 16/02/10 (allegata);**UDITO** il relatore, Ing. Donato GIANNUZZI;**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, facendo propri gli esiti istruttori e le motivazioni di cui alla relazione del Servizio Urbanistica n.03 del 16/02/10 (allegata), ad esclusione, considerato lo stato dei luoghi della zona interessata, della precisazione riportata al punto 3 della relazione stessa, in quanto afferente ad una sede stradale già realizzata.

**IL SEGRETARIO**  
(Geom. Emanuele MORETTI)**IL RELATORE**  
(Ing. Donato GIANNUZZI)**IL PRESIDENTE - ASSESSORE**  
(Prof. Angela BARBANENTE)



**REGIONE PUGLIA**  
**Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio**

**SERVIZIO URBANISTICA**

**UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

**N. 03 del 16/02/2010**

**Oggetto: Comune di BRINDISI. Variante al P.R.G. della destinazione relativa alla viabilità di previsione ricadente in parte nel sub-comparto F1/11b ubicato in adiacenza alla complanare SS7 TA-BR. Adozione ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80. Delibera di C.C. n. 41 del 20/05/2008.**

Il Comune di BRINDISI, dotato di PRG vigente, con nota prot. n. 10694/08 del 09/10/2008, acquisita presso lo scrivente Settore con prot. n. 10146 del 17/11/2008 ha inviato copia conforme degli atti relativi ad una variante al P.R.G. riguardante la viabilità di previsione ricadente in parte nel sub-comparto F1/11b in prossimità della complanare alla SS-TA7BR.

Elenco atti:

6. Delibera di C.C. n. 41 del 20/05/2008 avente ad oggetto "Variante al P.R.G. della destinazione relativa alla viabilità di previsione ricadente in parte nel sub-comparto F1/11b ubicato in adiacenza alla complanare SS7 TA-BR. Adozione ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80;
7. Attestazione del Dirigente del Settore AA.GG. del 02.10.2008 prot. n. 206 circa la non avvenuta presentazione di opposizioni e/o osservazioni;
8. Tav n. 0 "variante al P.R.G.";
9. Tav. n. 1 "Piano Particolareggiato di completamento del comparto F1/10g dell'SPS";
10. Relazione illustrativa;

La deliberazione di C.C. n. 41/2008, come da certificazione in atti, risulta essere stata regolarmente pubblicata e per la stessa non risulta presentata alcuna opposizione e/o osservazione.

La variante proposta consiste nell'adeguamento delle previsioni del P.R.G. vigente alle mutate situazioni presenti sul territorio determinatesi a seguito dell'approvazione del Comune di Brindisi del progetto A.N.A.S. "S.S. n. 7 – Lavori di adeguamento della sede stradale alla sezione tipo III delle norme del C.N.R. tratto Grottaglie-Brindisi Lotto IV", già in corso di realizzazione, con andamento parallelo alla stessa.

Detta variante di conseguenza prevede una diversa classificazione delle superfici interessate nel P.R.G. vigente dalle sopra citate infrastrutture viarie in prossimità della S.S. n. 7, nonché prevede una destinazione ad "infrastruttura viaria" delle superfici interessate dalla suddetta strada in corso di realizzazione compresa tra Zone omogenee F1 "Attrezzature Urbane" ed in particolare tra i comparti F1/10g ed F1/10b, in dettaglio consiste in:

- e) nuova classificazione di una superficie pari a mq. 333.371 (mq. 70.181 + mq. 263.190) da "infrastruttura viaria" a zona "E " agricola;
- f) nuova classificazione di una superficie pari a mq. 43.310 (mq. 14.682 + mq. 28.628) da "infrastruttura viaria" a zona F1 "Attrezzature Urbane";
- g) nuova classificazione di una superficie pari a mq. 7.725 da zona F1 "Attrezzature Urbane" a infrastruttura viaria, meglio individuato quale elemento trasversale tra i comparti F1/10b e F1/10g del P.P. vigente;
- h) inclusione di una superficie pari a mq. 41.473 (mq. 28628 + mq. 12.845 rinvenienti dal comparto F1/11b) nel già previsto comparto F1/10g;

Nel merito della variante proposta,

- considerato che rispetto alle previsioni contenute nel vigente P.R.G. sono mutate le condizioni relative alle infrastrutture viarie e più in particolare quelle relative alla previsione di una grande arteria stradale alternativa (parzialmente) al tracciato della S.S. 7 in direzione nord a seguito del progetto A.N.A.S. "S.S. n. 7 "S.S. n. 7 – Lavori di adeguamento della sede stradale alla sezione tipo III delle norme del C.N.R. tratto Grottaglie-Brindisi Lotto IV";
- considerato, altresì, che la Zona F1, risulta essere interessata da un P.P. che prevede una articolazione in comparti della intera superficie e, nell'ambito di più immediato interesse, sono previsti i Comparti F1/10b, F1/10g e F1/11b. In particolare risulta interessato dal Comparto F1/10G già oggetto di convezione.

si ritiene di poter condividere la proposta stessa con le seguenti precisazioni e condizioni:

4. tutte le superfici interessate dalla precedente previsione ad "Infrastrutture viarie" ancorché eventualmente presenti ed eccedenti la superficie di mq. 333.371 poste in prosecuzione della direzione nord-ovest devono essere classificate quali zona "E" Agricola;

5. le superfici interessate dalla nuova classificazione quale "Zona F1", al fine di mantenere inalterato il carico insediativi previsto dal vigente P.R.G., non dovranno comportare alcun aumento della volumetria realizzabile all'interno della citata "Zona F1";
6. le superfici di nuova classificazione, atteso che il vigente P.P., ed in particolare il Comparto F1/10g, risulta già ampiamente attuato e/o in corso di attuazione, dovranno essere ricomprese nel Comparto F1/11b che risulta, a sua volta non ancora oggetto di alcuna edificazione e quindi compatibile con la utilizzazione delle nuove superfici.

Quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

**Il Funzionario istruttore**  
(arch. Giuseppe D'Arienzo)

**Il Dirigente Ufficio II°**  
(arch. Fernando di Trani)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2010, n. 1126

**Comune di FOGGIA. Art. 81 D.P.R. n. 616/77 e successive modifiche ed integrazioni - Autostrada A14 Bologna - Bari - Taranto, nuovo svincolo di Foggia Incoronata. Rilascio deroga ex art. 5.07 alle N.T.A. del P.U.T.T./P. Società proponente: Autostrade per l'Italia S.p.A.**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere stagionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggisticoambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione ai sensi del D.L.vo n°42/04 e dell'art. 5.01 del Piano:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale;
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessato/i, che devono esprimersi entro il termine

perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio-assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni, nel caso di soggetto diverso dal Comune).

Con nota n. 2093 del 23.02.2010 la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio del Ministero delle Infrastrutture, convocava la Conferenza di Servizi, art. 81 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 D.P.R. 18.04.94, n. 383 per il giorno 26.03.2010 per l'esame del progetto del nuovo svincolo Foggia Incoronata della Autostrada A14 Bologna - Bari - Taranto trasmesso al Servizio Urbanistica Regionale con nota n. 26651 del 5.10.2009 dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A..

In data 26.03.2010 con nota n. 6322 il Servizio Urbanistica Regionale, nel merito degli atti progettuali suindicati esprimeva le proprie valutazioni che testualmente di seguito si riportano: “”La proposta progettuale presentata consiste nella realizzazione, sull'Autostrada A14 BoBaTa, di un nuovo svincolo e stazione di esazione di Foggia Incoronata. La nuova stazione è localizzata alla progressiva km 565+000, nel tratto compreso fra le stazioni di Foggia (progressiva km 554+0.10) e Cerignola Est (progressiva km 589+0.20) ed è delimitata a Nord-Est dalla S.S. 544 a Sud dal Torrente Cervaro e dalla S.P. 76 ed a Est dall'area Industriale ASI e da Via Trinitapoli; l'area ricade interamente all'interno del Comune di Foggia alla contrada Mendolecchia.

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico si rileva che le opere connesse al progetto in questione non interferiscono con la strumentazione urbanistica vigente e che comunque, ai sensi della vigente legislazione in materia (l.r. N.13/2001), risultano di esclusiva competenza comunale.

Per quanto attiene ai rapporti tra il progetto di cui trattasi e le previsioni e norme del PUTT/p, approvato dalla G.R. con delibera n. 1748 del 15/12/2000, dagli elaborati scritti grafici trasmessi, si è rilevato che le aree di intervento sono ricomprese in Ambiti Territoriali Estesi di tipo “B” di valore rilevante e di tipo “C” di valore distinguibile caratterizzati dalla presenza di un canale affluente del torrente Cervaro e dal tratturo FoggiaTressanti-Barletta.

Tali ambiti sono tutelati dalle NTA del suddetto piano le quali non prevedono, ai sensi dell'art. 3.05, la possibilità di realizzare opere che modificano l'assetto geomorfologico d'insieme e l'assetto idro-

geologico delle relative aree. Essendo in presenza di un canale affluente al torrente Cervaro, l'intervento è comunque sottoposto al regime di tutela delle NTA del PUTT/p ai sensi dell'art. 3.08.3 il quale esclude la possibilità di realizzare le opere in questione, salvo ricorrere, ove ne sussistano le condizioni, alla procedura di deroga allo stesso PUTT/p. Si precisa che tale deroga viene rilasciata esclusivamente dalla Giunta Regionale e non può essere resa in sede di C. di S. che nel caso di specie ha valenza istruttoria.

La realizzazione di tutti gli interventi previsti dovrà essere comunque sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

Si rappresenta altresì che così come evidenziato al punto 2 della *Relazione di inquadramento urbanisticoambientale* l'intervento previsto rientra nell'applicazione della normativa relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D Lgs 4/08 all. II e che pertanto, dovrà essere attivata una procedura di Verifica di assoggettabilità.”

Premesso quanto sopra si rappresenta che all'Assessorato all'Assetto del Territorio è pervenuta, con nota n. 11286 del 19.04.2010 da parte della Società Autostrade per l'Italia S.p.A., la sotto elencata domanda per il rilascio della Deroga alle N.T.A. del P.U.T.T./P, nell'ambito del procedimento di intesa Stato Regione, attivato ex art.81 del D.P.R. n. 616/77 e ss.mm. ed ii. dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Assetto del Territorio - Servizio Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica del ricorrere, per il caso in specie, dei presupposti di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

**INTERVENTO: Autostrada A14 Bologna - Bari - Taranto, nuovo svincolo di Foggia Incoronata. Società proponente: Autostrade per l'Italia S.p.A.**

Con nota prot. n° 11081 del 19.04.2010, acquisita al prot. N°7602 del 21.04.2010 del Servizio Urbanistico Regionale, la Società Autostrade per l'Italia S.p.A. ha trasmesso la seguente documenta-

zione scrittografica relativa al progetto in oggetto, adeguata ed integrata a seguito delle prescrizioni e condizioni poste dagli Enti/o Uffici territorialmente competenti che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi tenutasi presso il Ministero delle Infrastrutture in data 26.03.2010, finalizzata all'ottenimento dell'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica anche in deroga alle N.T.A. del PUTT/P.:

- Relazione Generale;
- Studio Preliminare Ambientale;
- Corografia Generale;
- Planimetria di progetto con sovrapposizione del Piano Urbanistico Territoriale;
- Sezione Tipo;
- Planimetria di tracciato - tav. 1;
- Planimetria di tracciato - tav. 2;
- Planimetria di tracciato - tav. 3;
- Planimetria di progetto;
- Profili longitudinali rampa A e B;
- Profili longitudinali rampa C e D;
- Profili longitudinali rampa E, rampa di collegamento e viabilità di servizio

**PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE**

- Relazione Generale;
- Planimetria ubicazione siti;

**IDROLOGIA ED IDRAULICA**

- relazione ideologicoidraulica;
- Planimetria di progetto con sovrapposizione del P.A.I.;
- Planimetria idraulica;

**PIAZZALE DI ESAZIONE**

- Relazione descrittiva;
- Planimetria generale;
- Isole e corsie - Pianta e sezioni;
- Pensilina di stazione;
- Fabbriato impianti;

**OPERE D'ARTE**

- Cavalcavia di svincolo - Planimetria profilo e sezione;
- Planimetria di progetto con sovrapposizione del Piano Particellare;
- Elenco ditte;
- Planimetria censimento interferenze;
- Schede interferenze tecnologiche.

Con nota successiva nota n. 11286 del 19.04.2010, acquisita al prot. N°7604 del 21.04.2010 del Servizio Urbanistico Regionale, la Società Autostrade per l'Italia S.p.A. ha richiesto la deroga al PUTT/P. ex art. 5.07 delle N.T.A. dello stesso PUTT, allegando i seguenti elaborati:

- Planimetria di Progetto con sovrapposizione del Piano Urbanistico Territoriale - elab. STP 004;
- relazione di inquadramento Urbanistico - Ambientale - elab. AUA 0011.

Infine, con nota n. 238/EU del 28.04.2010 con allegata relazione, acquisita al prot. N°8086 del 28.04.2010 del Servizio Urbanistico Regionale la Società Autostrade per l'Italia S.p.A. riscontrava la nota regionale n. 6322/2010 fornendo le valutazioni e le motivazioni poste a base della soluzione progettuale presentata ovvero alla richiesta di deroga alle N.T.A. del PUTT/p. vigente, evidenziando quanto testualmente di seguito si riporta:

“”Facendo seguito alla precedente comunicazione del 27/04/2010 relativa alle opere del nuovo svincolo di Foggia Incoronata (autostrada A14), oggetto di Conferenza dei Servizi presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti si rappresentano gli ulteriori elementi integrativi di valutazione riguardanti gli aspetti paesaggisti così come richiesti con la precedente nota prot. n.6322 del 26/03/2010 di codesto Servizio Urbanistica acquisito agli atti della Conferenza dei Servizi del 26/03/2010. Occorre ricordare che il ricorso alla procedura di deroga, ex art. 5.07 delle NTA del PUTT è consentito previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) Le opere siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali previste nei luoghi.
- b) Siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente.
- c) Non abbiano alternative localizzative.

In relazione ai suddetti punti e ad integrazione di quanto già rappresentato nella precedente comunicazione del 19/04/2010 si specifica ulteriormente quanto segue.

Non vi è dubbio che lo svincolo sia di preminente interesse per gli operatori della zona industriale di Foggia “Borgo Incoronata” consentendo le stesse

opere il facile collegamento con la viabilità nazionale.

Per quanto riguarda le alternative localizzative vi è in primis la necessità di collegare direttamente l'esistente nucleo industriale di Foggia “Borgo Incoronata” con l'autostrada minimizzando l'occupazione di suolo ed utilizzando altresì la viabilità esistente.

La stessa localizzazione dello svincolo che interferisce con gli ATD del PUTT ovvero con il tratturo FoggiaTresantiBarletta e con il canale affluente del torrente Cervaro si inserisce in un contesto già antropizzato e interferente con i predetti ATD per l'esistenza dell'autostrada A14 e della strada SS544 oltre che di viabilità locale.

La localizzazione dello svincolo è stata effettuata evitando di interessare, ove fosse stata traslata in alternativa localizzativa lungo l'autostrada, le contigue aree ad alta pericolosità di inondazione individuate dal PAI Puglia.

Per quanto riguarda infine la verifica di compatibilità dell'intervento con le risorse paesaggistiche ambientali l'intervento prevede opere di mitigazione quali l'inerbimento delle scarpate, la sistemazione a verde delle aree intercluse dallo svincolo, la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, comunque intervenendo in un contesto già fortemente antropizzato.

In conclusione, l'intervento così come prospettato prevede deroga sia all'ATD “Tratturo” che all'ATD “corso d'acqua”, come peraltro evidenziato in sede di conferenza dei servizi del 26/03/2010 e portato a conoscenza dell'Amministrazione Comunale di Foggia.””

Tanto premesso, nel merito degli atti progettuali sopra elencati si rilevano le principali caratteristiche dell'intervento:

- **SVINCOLO AUTOSTRADALE** - lo schema funzionale è del tipo a “trombetta” con quattro rampe di tipo monodirezionale, connessione diretta alla caraggiata nord, ed una rampa bidirezionale, sovrappassante la A14, che realizza il collegamento con le rampe di ingresso/uscita in direzione nord. Tutte le rampe si sviluppano in rilevato.
- **AREA PEDAGGIO** - l'area di pedaggio prevista

ha una superficie di circa 11.500 mq ed è anch'essa realizzata in rilevato. Nel piazzale è prevista la realizzazione dell'edificio di stazione (completo di impianti) collegato alle isole contenenti le cabine di esazione tramite un sottopasso pedonale. Nella fattispecie sono previste quattro isole di stazione e cinque corsie, rispettivamente due di entrata e tre in uscita per il pedaggio, ed una pensilina di copertura;

- INTERVENTI PER IL COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA' ORDINARIA - Gli interventi stradali per il collegamento alla viabilità ordinaria locale sono ridotti al minimo in quanto esiste già una rotatoria di forma allungata su viabilità ASI che permette l'innesto direttamente su una delle strade di maggiore importanza della zona d'intervento, la S.P. 76. La viabilità provinciale permette il collegamento con la S.S. 544 foggiaTrinitapoli che raggiunge la città di Barletta e con la S.S. 16 Adriatica che raggiunge la città di Orta Nova. I lavori di adeguamento della viabilità in esame consistono nella realizzazione di un tratto di circa 350 m di strada extraurbana principale a carreggiate separate e nella realizzazione di una rotatoria circolare in sostituzione dell'attuale ovale in funzione della nuova configurazione progettuale.

In merito alle opere in argomento risultano acquisiti i pareri di seguito elencati:

- Parere favorevole del Comune di Foggia espresso con delibera di C.C. n. 25 del 19.03.2010 confermata in sede di Conferenza di Servizi tenutasi presso il Ministero delle Infrastrutture in data 26.03.2010;
- Parere favorevole del Consorzio ASI di Foggia espresso dal Consiglio di Amministrazione con verbale n. 7 del 17.03.2010;
- Parere dell'Autorità di Bacino della Puglia, espresso in sede di Conferenza di Servizi tenutasi presso il Ministero delle Infrastrutture in data 26.03.2010;
- Parere favorevole con prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare reso in ordine alla V.I.A. con nota n. 3597 del 11.02.2010;
- Parere favorevole a condizione della Soprintendenza per i beni Archeologici della Puglia di

Taranto, espresso con nota prot. n° 1360 del 28.01.2010;

- Parere favorevole dell'Agenzia del Demanio, filiale della Puglia e Basilicata, nota prot. n° 8663 del 24.03.2010; -Parere favorevole della Regione Puglia - Assessorato alle Opere Pubbliche - Settore L.L.P.P.;
- Parere favorevole della Regione Puglia - Assessorato Assetto del Territorio - Settore Urbanistica, nota prot. n° 6322 del 26/3/2010 (relativamente agli aspetti urbanistici);
- Parere dell'ASL Foggia, nota prot. n° 783 del 23.03.2010;
- Parere favorevole con prescrizioni del Consorzio di Bonifica della Capitanata, nota prot. n° 6468 del 28.01.2010;
- Parere dell'ANAS reso in sede di Conferenza di Servizi tenutasi presso il Ministero delle Infrastrutture in data 26.03.2010;
- Parere della Provincia di Foggia, reso con delibera di G.P. n. 38 del 29.01.2010.

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica le opere in progetto come "*Opere di Rilevante Trasformazione*" di cui all'art. 4.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., trattandosi di infrastrutture a rete "*comportanti modificazioni permanenti degli elementi strutturanti il territorio*".

Per quanto riguarda i rapporti delle aree interessate dall'intervento con il P.U.T.T./P., come evidenziato nello Studio di Impatto Paesaggistico presentato, si rappresenta che le aree interessate dall'intervento ricadono in Ambiti Territoriali Estesi in parte di tipo «B» di valore rilevante, in parte di tipo «C» di valore distinguibile, in parte di tipo «D» di valore relativo, in parte di tipo «E» di valore normale.

La classificazione «E» individua secondo il P.U.T.T./P. un «*valore normale laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico*», e i terreni e gli immobili compresi negli Ambiti Territoriali Estesi di valore «E» non sono soggetti a tutela diretta dal piano.

La classificazione «B» individua secondo il P.U.T.T./P. un «*valore rilevante laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti*»

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «B» prevedono la «conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio» (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «B», quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
  - Con riferimento al sistema «assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che «va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesisticoambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e difesa del suolo ed il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee...».
  - Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanicovegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologicovegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art.3.03, va evitato: l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti, la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va

*verificata mediante apposito di impatto paesaggistico sul sistema botanicovegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione»*

- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzo, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto».

La classificazione «C» individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti»

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «C» prevedono la «salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica» (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «C», quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
  - Con riferimento al sistema «assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che «va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesisticoambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree...».

- Con riferimento al sistema «*copertura botanico vegetazionale e colturale*» le direttive di tutela prescrivono «*la tutela delle componenti del paesaggio botanicovegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologicovegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono*», si prescrive altresì che «*tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanicovegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.*»
- Per quanto attiene al sistema «*stratificazione storica dell'organizzazione insediativa*» va perseguita «*la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzo, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti*»; si prescrive altresì che «*per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione*».

Dalla documentazione in atti prodotta ed in particolare dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta. Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti):

- *Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico*: Le aree oggetto di intervento risultano interessare alcune componenti di rilevante ruolo dell'assetto paesisticoambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. In particolare, le aree d'intervento interessano marginalmente un canale affluente del Torrente Cervaro, evidenziato sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa all'idrologia superficiale, alla quale si

applicano i regimi di tutela e le prescrizioni di base di cui all'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

- *Sistema copertura botanico vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica*: Le aree interessate dall'intervento in progetto, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanicovegetazionale.

- *Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa*:

Le aree oggetto di intervento risultano direttamente interessate da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico.

In particolare, le aree d'intervento sono marginalmente interessate dal Trattarello Foggia - Tressanti Barletta, al quale si applicano i regimi di tutela e le prescrizioni di base di cui all'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Dalla predetta documentazione, inoltre, possono evincersi le caratteristiche tecniche delle opere in progetto, anche i prevedibili impatti indotti dalla realizzazione delle stesse sulle singole componenti ambientali ed in particolare sulla componente paesaggio nonché alcune misure di mitigazione e/o di ripristino dello stato dei luoghi (ad opere ultimate) ed i risultati attesi per effetto delle opere di mitigazioni previste in progetto.

Lo studio presentato motiva l'ammissibilità dell'intervento, ovvero la sua compatibilità paesistico-ambientale, soprattutto in ragione delle caratteristiche tipologiche dell'intervento, nonché in considerazione del fatto che l'intervento ricade in un ambito già parzialmente compromesso; a tal proposito si evidenzia che il Trattarello Foggia - Tressanti Barletta si presenta attualmente interessato da un tracciato viario esistente, nonché attraversato dalla stessa Autostrada "A14".

Entrando nel merito della valutazione dell'intervento proposto, sulla base della documentazione scrittografica trasmessa, si rappresenta che le opere in progetto risultano interessare direttamente alcune aree caratterizzate dalla presenza di ambiti territo-

riali distinti (A.T.D.) dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati nelle relative tavole tematiche del PUTT/P e definiti dal titolo III delle NTA del PUTT/P.

Più precisamente, con riferimento al *Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico*, il tracciato intercetta l'area di pertinenza e l'area annessa del canale affluente del Torrente Cervaro. Ciò stante l'intervento in progetto comporta, esclusivamente nei tratti sopra menzionati, la modificazione di alcuni elementi strutturanti l'attuale assetto paesaggistico ed in particolare di alcune emergenze geomorfoidrologiche che risulteranno pertanto direttamente e/o indirettamente interessate dalle opere in progetto.

L'intervento in progetto per le sue caratteristiche tipologiche e dimensionali e soprattutto per il suo posizionamento comporta una modificazione permanente di elementi paesaggistici strutturanti e costituisce deroga al regime di tutela ed alle prescrizioni di base dell'A.T.D. sopra citato.

Con riferimento al *Sistema copertura botanico vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica*, il tracciato in progetto non interferisce con alcuna emergenza paesaggistica. Per quel che riguarda il *Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa*, le opere oggetto di intervento interessano l'area di pertinenza e l'area annessa al tratturello Foggia - Tressanti - Barletta“.

L'intervento in progetto per le sue caratteristiche tipologiche e dimensionali e soprattutto per il suo posizionamento comporta, altresì, una modificazione permanente di elementi paesaggistici strutturanti, e costituisce deroga al regime di tutela ed alle prescrizioni di base dell'A.T.D. sopra citato.

Nella relazione in atti si evidenzia l'assoluta necessità ed il preminente interesse pubblico delle opere in progetto, che vanno a migliorare l'attuale assetto viario mediante la previsione di un nuovo svincolo a servizio della zona industriale (ASI) esistente.

Le opere in progetto, per quanto riguarda la loro allocazione sono destinate a produrre un ridotto impatto sull'ambiente e sul paesaggio, in quanto vanno a collocarsi in un contesto già fortemente antropizzato e pertanto non comportano una modificazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati.

Non si rilevano, in ordine allo svincolo configu-

rato dalla soluzione progettuale proposta, alternative localizzative stante il condizionamento esercitato dalla stessa ubicazione della zona industriale, condividendosi in questa sede le prospettazioni evidenziate anche in merito dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A..

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola, pur interessando, alcuni elementi paesaggistici strutturanti, risulta ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive di tutela proprie degli ambiti territoriali estesi interessati in quanto non comportano complessivamente una trasformazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico che si presenta antropizzato e pertanto dette opere non costituiscono serio pregiudizio alla conservazione dei residui valori paesaggistici ancora presenti nelle aree interessate dall'intervento.

Quanto sopra anche in considerazione dei materiali e delle tecnologie utilizzate nella fase di realizzazione delle opere e soprattutto delle misure di mitigazione e/o compensazione previste.

In considerazione delle misure di mitigazione e compensazione prospettate, la qualità paesaggistica complessiva dell'ambito territoriale interessato dalle opere in progetto risulterà, ad opere ultimate, sostanzialmente invariata anche in virtù delle misure di mitigazione adottate dalla soluzione progettuale che prevede, ad opere ultimate, anche la piantumazione di specie autoctone sulle scarpate.

In relazione a quanto innanzi si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole al rilascio della deroga al PUTT ex art. 5.07 delle N.T.A. anche in considerazione del rilevante interesse pubblico che le opere in progetto rivestono e della mancanza di alternative localizzative.

Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesisticoambientale delle opere in progetto nel contesto di riferimento si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione delle seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti in aggiunta a quelle già individuate in progetto nonché nei pareri espressi dagli Enti e/o Uffici intervenuti nel procedimento.

#### ***Con riferimento all'assetto geomorfoidrogeologico:***

Nelle aree interessate dal canale affluente del Torrente Cervaro, siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri,

riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.

- I materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, qualora non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.
- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.
- Siano opportunamente realizzate, adottando tecniche di ingegneria naturalistica, idonee opere di stabilizzazione e consolidamento delle scarpate nonché adeguate opere di difesa idraulica al fine di non favorire fenomeni di dissesto e nel contempo accelerare l'inserimento dell'opera nel contesto paesistico ambientale di riferimento.

***Con riferimento all'assetto botanico vegetazionale:***

- Siano opportunamente attuate, tutte le misure di ripristino vegetazionale individuate nel parere reso sulla verifica di assoggettabilità a VIA dal Ministero dell'Ambiente giusta nota n.3597 del 11.02.2010. Quanto sopra anche al fine di consentire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio botanicovegetazionale autoctono.
- In sede di esecuzione dei lavori siano salvaguardati il più possibile, qualora presenti, i "beni diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

***Con riferimento alle componenti storico-culturali:***

- Per le aree sottoposte a vincolo archeologico (tratturello Foggia - Tressanti - Barletta) durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere interessata la competente Soprintendenza Archeologica.

Il presente provvedimento esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.04 e dell'art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P fermo restando l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

***“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.”***

*La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.*

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

**LA GIUNTA**

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DE LIBE RA**


**- DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;

**- DI RILASCIARE** alla Società Autostrade per l'Italia S.p.A. per la «realizzazione del nuovo svincolo dell'Autostrada A14 Bologna - Bari - Taranto, di Foggia Incoronata», l'attestazione di compatibilità paesaggistica con prescrizioni, di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. anche in deroga ex art. 5.07 alle prescrizioni di base previste per gli Ambiti Territoriali Distinti interessati;

**- DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**